

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 16/03/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 08/09/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 2.728,08, a titolo di quota non maturata delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, nonché a titolo di commissioni di estinzione anticipata;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- le spese di assistenza difensiva e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- che nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e, più precisamente, nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria" e le "spese di intermediazione" in quanto si riferiscono ad attività preliminari al perfezionamento del contratto;
- che al ricorrente sono stati rimborsati i soli "interessi nominali" nella misura di € 2.640,78 sotto la voce "Abbuono interessi per anticipata estinzione" nel conteggio estintivo presente in atti;
- che in data 09/02/2023 la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una questione interpretativa relativa all'art. 25 della direttiva 2014/17 sul credito immobiliare, la quale non differisce rispetto a quella emessa nel caso "Lexitor", riguardante invece l'art. 16 della direttiva 2008/48 UE;

- che dalla lettura delle menzionate sentenze il “vero discrimine” è il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive europee;
- la sua carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di restituzione delle “spese di intermediazione”, in quanto l'accipiens effettivo delle somme versate dal cliente è il soggetto indicato nel frontespizio contrattuale;
- di avere offerto al cliente in sede di riscontro al reclamo l'importo di € 211,27 quale ristoro delle commissioni di attivazione non maturate e di ribadire tale disponibilità, senza alcuna ammissione di responsabilità, ma per mera volontà conciliativa.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di essere ritenuta carente di legittimazione passiva quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

In sede di repliche, il ricorrente ritiene che vada intesa come riconoscimento di debito l'offerta di € 211,27 in sede di riscontro al reclamo, “*senza alcuna specifica sul criterio di calcolo applicato*”, benché non accettata dallo stesso.

Inoltre, rappresenta che per le commissioni di intermediazione/attivazione la resistente non ha allegato documentazione da cui evincere che il relativo importo sia stato realmente corrisposto all'intermediario e/o che le stesse debbano imputarsi ad attività *up-front*.

Richiama la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha ammesso la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata di tutti i costi, sia *recurring* che *up-front*, nonché l'ordinanza del 20/03/2023 del Tribunale di Torino che ha riconosciuto la restituzione dei costi percepiti dall'intermediario del credito nonché l'applicabilità generale del criterio di rimborso *pro rata temporis*.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 08/09/2017, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.*”

[...] *Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.* [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece la diversa natura *recurring* deve essere riconosciuta spese di intermediazione (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 408/2024, 11751/2023, 5773/2023, 3809/2022 e 15252/2021; Collegio di Torino, decisione n. 8106/2025).

Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018: *“L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.”*

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	120
rate scadute	58
rate residue	62

TAN	6.23%
-----	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51.67%
- in proporzione alla quota interessi	29.51%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	spese di istruttoria (up front)	€ 716.00	€ 369.93	€ 211.27		€ 211.27
	spese di intermediazione (recurring)	€ 2,088.00	€ 1,078.80	€ 616.12		€ 1,078.80
	...					
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1,290
interessi legali	1

Per la voce di costo relativa alle “*spese di intermediazione*” è stato valorizzato il criterio per i costi *recurring* (in proporzione lineare), atteso il riferimento nella descrizione dell’anzidetta voce di costo a “*iniziative pubblicitarie e di comunicazione*” e al “*mantenimento delle strutture adibite*”, mentre per le “*spese di istruttoria*” è stato valorizzato il criterio di restituzione in proporzione agli interessi, coerentemente con la richiamata giurisprudenza arbitrale.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che le commissioni di estinzione anticipata sono “*ingiustificat(e), potendo il cliente estinguere in qualsiasi momento, senza necessità di dover sopportare tale commissione*”; non eccepisce dunque la mancanza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo nel caso di specie né tantomeno contesta una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Con specifico riferimento a siffatte contestazioni, si rammenta che, secondo il Collegio di Coordinamento, “*La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Il medesimo Collegio di Coordinamento ha poi precisato che: “*l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125- sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021).

Nel caso di specie, il c.d. “*importo rimborsato in anticipo*” è superiore alla soglia di € 10.000,00 (come risulta dal conteggio estintivo allegato al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell’indennizzo per anticipata estinzione.

Pertanto, si richiama in senso adesivo l’orientamento di questo Collegio che comunque respinto la domanda di rimborso della penale in quanto il ricorrente non aveva provato la mancanza di giustificazione causale dell’addebito (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4117/2024: “*In ordine al primo aspetto, l’indirizzo di questo Arbitro è volto a ritenere che la previsione di cui all’art. 125-sexies, comma 2, TUB, sull’equo indennizzo da corrispondere al finanziatore in caso di rimborso anticipato del ricorrente non allegghi e dimostri che nella singola fattispecie quanto preteso a tale titolo sia privo di*

oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5909/2020). Nel caso in esame, alla stregua del citato orientamento, tenuto conto che l'importo rimborsato in anticipo è superiore alla soglia di euro 10.000,00 normativamente prevista, che l'intermediario ha documentato il parziale rimborso di € 11,42 riconosciuto a tale titolo in sede di riscontro al reclamo e che il ricorrente non ha assolto l'onere della prova onde suffragare l'asserita indebita applicazione del corrispettivo versato, tali circostanze inducono a concludere per la legittimità, sotto questi profili, dell'indennizzo per l'anticipata estinzione addebitato, dunque per l'infondatezza del capo della domanda in discorso (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 14261/2021); conforme Collegio di Bari, decisione n. 7682/2023).

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *"evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità"* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.290,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE